



COMUNE DI TODI
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

ARTICOLO 1- Ambito di applicazione e disciplina della materia

Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi di patrocinio legale nell'ambito di controversie in cui sia parte l'Ente, ove sia necessario l'apporto di tale professionalità specifica, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza, efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, proporzionalità.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Todi in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, il conferimento di incarichi di consulenza legale (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la redazione di pareri legali) preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuali o in presenza di un indizio concreto o di una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento.

ARTICOLO 2 – Elenco degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO PENALE

Sezione D - CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

Possono presentare istanza di ammissione all'elenco i liberi professionisti singoli o associati iscritti all'Albo degli Avvocati in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, allegando *curriculum* professionale con attestazione delle esperienze maturate nello specifico Settore/Sezione, con aggiornamento a cura del libero professionista.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito.

La formazione dell'elenco avverrà seguendo l'ordine alfabetico; sarà formato un solo elenco diviso in "sezioni" come sopra specificate. Qualora il professionista intenda esprimere più materie specialistiche occorre che segnali l'iscrizione alle diverse sezioni dell'elenco.

La richiesta di inserimento comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole previste nel presente Regolamento e non è vincolante per l'Amministrazione per la scelta del professionista che verrà in concreto incaricato dall'Amministrazione per il singolo affare.

ARTICOLO 3 - Requisiti di Iscrizione nell'Elenco e modalità di presentazione della domanda

Al momento della richiesta di iscrizione in elenco, il professionista dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni;
- c) per i professionisti richiedenti l'iscrizione nella categoria "contenziosi amministrativi", aver svolto, nell'ultimo quinquennio, almeno 10 (dieci) incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di Pubbliche Amministrazioni e/o di soggetti privati, in procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative;
- d) non trovarsi in alcuna delle condizioni che rappresentano motivo di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- e) assenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente;
- f) non aver riportato condanne penali definitive per i reati contro la P.A. o per i reati di cui alle norme antimafia;

Oltre ai sopra indicati requisiti, al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico, il professionista dovrà dichiarare di:

- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Todi;
- non aver assunto incarico legale contro il Comune di Todi e contro gli Enti da esso controllati, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti;

- essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale con massimali superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della giustizia;
- essere in regola con gli obblighi previdenziali previsti dalla legge;

Nel caso di studi associati, i requisiti devono essere posseduti dal professionista che chiede l'iscrizione in Elenco.

Con la domanda di partecipazione, i professionisti dovranno dichiarare di accettare che l'iscrizione nell'elenco determinerà l'obbligo di adesione espressa ai criteri per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale di cui al presente Regolamento.

Nella domanda di inserimento in Elenco, inoltre, il professionista dovrà dichiarare ed allegare, ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti elementi e documenti:

- dati anagrafici, residenza, recapito professionale, indirizzo e-mail e pec, recapiti telefonici;
- categoria dell'elenco in cui si chiede di essere inseriti, potendo indicarne anche più di una;
- possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del presente articolo;
- *curriculum vitae*, in formato europeo, aggiornato e dettagliato, con espressa indicazione delle esperienze e competenze specifiche maturate nell'ambito della categoria per la quale si chiede l'iscrizione (contenziosi giudiziari, contenziosi stragiudiziali, specializzazioni, pubblicazioni, docenze)

In particolare, per l'iscrizione nella sezione:

A contenziosi amministrativi: indicazione delle competenze ed esperienze specifiche maturate in materia di diritto amministrativo e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in materia di edilizia ed urbanistica, responsabilità amministrativa, erariale e patrimoniale, appalti, concessioni, e procedure ad evidenza pubblica, procedimenti espropriativi, normativa sugli enti pubblici;

B contenziosi civili e processuali, nonché relative a procedure concorsuali: indicazione delle competenze ed esperienze specifiche maturate in materia di diritto civile, processuale, concorsuale e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in materia di locazioni, responsabilità del personale degli enti pubblici, contratti di diritto privato, responsabilità contrattuale, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, procedure esecutive presso terzi e per consegna o rilascio, procedure di riscossione, anche coattiva, di crediti, procedure di iscrizione e trascrizioni di formalità o di altre garanzie a tutela del creditore, procedure fallimentari, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e altre procedure concorsuali;

C contenziosi penali: indicazione delle competenze ed esperienze specifiche maturate in materia di diritto penale ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in materia di reati contro la pubblica amministrazione, reati tributati, reati contro la persona, reati contro il patrimonio, reati edilizi e ambientali;

D contenziosi giuslavoristici: indicazione delle competenze ed esperienze specifiche maturate in materia di diritto del lavoro, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, diritto sindacale e diritto previdenziale;

L'omessa sottoscrizione, così come l'omessa dichiarazione totale o parziale del possesso dei requisiti richiesti, nonché la mancata allegazione del *curriculum vitae*, determinano il mancato inserimento nell'elenco.

ARTICOLO 4 - Validità dell'Elenco

L' avviso, propedeutico alla formazione dell'Elenco dei Professionisti, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, presente all'interno del sito web del Comune, raggiungibile all'indirizzo: www.comune.todi.pg.it – nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - per un periodo di 30 giorni.

La pubblicazione dell'avviso verrà comunicata anche agli Ordini degli avvocati di Perugia, di Terni e di Spoleto, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia.

L'elenco degli Avvocati sarà diviso in sezioni, rimarrà aperto e sarà aggiornato semestralmente, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio, con le domande pervenute nel semestre precedente, trasmesse all'indirizzo pec del Comune: comune.todi@postacert.umbria.it.

L'aggiornamento del *curriculum vitae* dei professionisti già iscritti avverrà con cadenza semestrale entro le date date a seguito di specifica richiesta a mezzo PEC degli interessati; in mancanza si continuerà a valutare sulla base dell'ultimo *curriculum vitae* trasmesso.

ARTICOLO 5 - Modalità di formazione dell'elenco

Il Comune di Todi procederà' alla formazione dell'elenco in ordine alfabetico, suddiviso per "Sezioni" per ciascuna materia specialistica, anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda che abbia i requisiti per essere accolta.

Nel caso in cui dovesse risultare iscritto, in una sezione, un solo professionista, l'Ente valuterà la possibilità di consultare anche professionisti esterni all'elenco, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e con l'obiettivo del migliore soddisfacimento dei propri interessi.

Una volta formato, l'elenco dei professionisti (se si esprimono più competenze occorre segnalare l'iscrizione alle diverse sezioni dell'elenco) verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune,

presente all'interno del sito web del Comune, raggiungibile all'indirizzo: www.comune.todi.pg.it – nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - per un periodo di 30 giorni.

ARTICOLO 6 - Utilizzo dell'Elenco e affidamento degli incarichi

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito.

Con la predisposizione dell'Elenco il Comune non è in alcun modo vincolato a procedere ad affidamenti di incarichi o servizi; l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico. La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata al principio di trasparenza, di soggetti qualificati ai quali affidare incarichi di patrocinio e difesa del Comune di Todi.

Con l'accettazione dell'incarico il professionista si obbliga a sottoscrivere specifico contratto professionale d'opera.

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base della proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Contenzioso.

Una volta individuata la tipologia di contenzioso, il Comune consulta n. 3 (tre) professionisti, presenti in elenco, nel rispetto del principio di rotazione. La consultazione consiste nella richiesta di un preventivo che tenga conto di tutte le voci di costo, comprese spese, oneri e contributi, riferite alle singole prestazioni da svolgere per l'espletamento del mandato, e raggruppate nelle varie fasi di cui all'art. 4 del D.M. 10/03/2014, n.55 come da ultimo aggiornato.

Tenendo presente la prioritaria necessità di conseguire obiettivi di risparmio delle risorse di bilancio, il legale consultato dovrà, in linea di principio, richiedere un compenso professionale non superiore ai "MINIMI TARIFFARI VIGENTI"; qualsiasi indicazione di un compenso maggiore rispetto ai minimi tariffari andrà, pertanto, motivata per iscritto dall'incaricando patrocinatore.

Nell'affidamento dell'incarico professionale, effettuato dal Responsabile del Settore Contenzioso, con propria determinazione, si terrà conto dei seguenti elementi:

- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal *curriculum vitae*;
- pregresse e comprovate esperienze professionali, risultanti dal *curriculum vitae*, in casi analoghi a quello oggetto di affidamento;

- preventivo di massima più vantaggioso, in caso di sostanziale equivalenza tra i profili professionali oggetto di consultazione;

Il Comune si riserva, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune e contro gli Enti da esso controllati, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione dell'incarico.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità, importanza o novità del *thema decidendum*, ovvero in materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza, l'Ente si riserva la facoltà di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista iscritto o non iscritto nell'Elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

ARTICOLO 7 - Convenzione per l'affidamento dell'incarico - Corrispettivo

In seguito all'individuazione del professionista, mediante determinazione di Responsabile del Settore Contenzioso, si procederà alla sottoscrizione di contratto di prestazione di opera intellettuale.

Il contratto d'opera dovrà espressamente avere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del corrispettivo per l'incarico, nel rispetto del comma 4 dell'art. 9 del D.L. 24.1.2012, n.1 convertito dalla L. 24.3.2012, n. 27, salva l'espressa volontà del professionista di offrire un corrispettivo inferiore;
- b) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- c) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, così come degli scritti della controparte;
- d) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso affidato;

- e) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- f) l'obbligo di predisporre una relazione annuale sullo stato dei contenziosi seguiti per conto dell'Ente, con indicazione della percentuale di successo/soccombenza e l'aggiornamento, per quanto possibile, su potenziali rischi in ordine alla eventualità di risarcimento del danno, condanna alle spese legali, ed ogni altro aspetto che possa incidere sul bilancio comunale; tale relazione dovrà essere predisposta anche allo scopo di consentire adeguata costituzione del fondo rischi spese legali, di cui al punto 5.2, lettera h), allegato 4/2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- g) la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Costituisce requisito *ad substantiam* del perfezionando contratto di prestazione d'opera intellettuale, la "preventiva" pattuizione con il legale dell'erogando compenso per le prestazioni professionali (art. 2233, comma 1°, cod. civ., ed art. 13, commi 2°, 3°, 6° e 10°, Legge 31 dicembre 2012, n. 247), il tutto in riferimento alle "TABELLE PARAMETRI FORENSI" attualmente contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 aggiornato al DM n. 37/2018, salva l'espressa volontà del professionista di offrire un corrispettivo inferiore.

Il legale ha l'obbligo di rappresentare per iscritto, con apposita richiesta documentata, l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del compenso pattuito; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista. La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico e le liquidazioni avvengono, in ogni caso, previa presentazione di fattura elettronica.

L'ammontare dell'eventuale somma corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario non deve superare il 30% del corrispettivo e le liquidazioni avvengono previa presentazione di fattura elettronica.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato procederà in primo luogo a recuperare presso la parte soccombente le sue spettanze e, solo in caso di insolvenza di quest'ultima, avrà diritto ad essere soddisfatto dal Comune di Todi nella misura minore tra quella liquidata dal Giudice e quella definita in contratto, e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 8 - Cancellazione dall'elenco

È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- non abbiano assolto con la puntualità e la diligenza richieste dall'incarico, gli adempimenti necessari all'adeguata difesa delle ragioni dell'Ente;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;

- abbiano fatto dichiarazioni rivelatesi mendaci in sede di controllo da parte degli uffici competenti;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

E' in facoltà del professionista iscritto chiedere, mediante comunicazione da inviare all'indirizzo pec del Comune di Todi, la cancellazione dall'elenco, in qualsiasi momento.

ARTICOLO 9 - Registro degli incarichi e pubblicazione

E' istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Settore Contenzioso.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del Settore Contenzioso sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati alla Funzione pubblica a norma del d.lgs.165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA)

Art.10 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, segnatamente del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101 e del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Art. 11- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014 modificato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, in vigore dal 12 giugno 2018, oltre che alla normativa di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti).

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e del deposito presso la Segreteria comunale della durata di quindici giorni.